



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro della difesa (PINOTTI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2016

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico
sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del Protocollo in lingua ufficiale	»	11
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	20

ONOREVOLI SENATORI. – La firma del Protocollo di adesione del Montenegro al Trattato istitutivo della NATO rappresenta il passo conseguente alla manifestazione di volontà politica degli Stati Membri ad accogliere il Paese balcanico nell'Alleanza, formalizzata in occasione della riunione dei Ministri degli affari esteri della NATO del dicembre 2015. Il Protocollo di adesione del Montenegro è stato firmato dai 28 Alleati in occasione di un'altra Ministeriale Esteri, il 19 maggio 2016.

L'invito all'adesione è stato rivolto in applicazione dell'articolo 10 del Trattato del Nord del 1949, che così dispone: «Le Parti possono, con accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni Stato così invitato può diventare parte del Trattato depositando il proprio strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo informerà ciascuna delle parti del deposito di ciascuno strumento di adesione».

Il Protocollo, che si limita a regolare tempi e modalità dell'adesione, si apre con

un brevissimo Preambolo in cui le Parti del Trattato di Washington affermano che la sicurezza nell'area dell'Atlantico del Nord risulterà accresciuta grazie all'adesione del Montenegro al Trattato.

All'articolo 1 è stabilito che dopo l'entrata in vigore del Protocollo, il Segretario Generale della NATO, in nome di tutte le Parti, comunicherà al Governo montenegrino un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico del Nord. L'articolo prosegue ricordando che a norma dell'articolo 10 del Trattato dell'Atlantico del Nord il Montenegro diverrà parte del Trattato al deposito del suo strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 2 disciplina i termini dell'entrata in vigore del Protocollo. Ricevute tutte le notifiche previste dalle parti del Trattato, il Governo degli Stati Uniti d'America informerà le stesse parti dell'entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 3 dispone che il Governo degli Stati Uniti d'America sia il depositario del Protocollo, nelle due versioni ugualmente autentiche in lingua inglese e francese. Copie certificate del Protocollo verranno trasmesse dal medesimo Governo a tutte le parti del Trattato dell'Atlantico del Nord.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Protocollo infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo, che rappresenta un preciso impegno assunto dal Governo italiano e si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto in ambito Unione europea e NATO. In particolare, il Protocollo in parola ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo internazionale in materia militare e risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale degli accordi internazionali aventi, come il presente, natura politica.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, nonché all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Con riferimento alla materia disciplinata dall'Accordo in oggetto, non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

C) B) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non contengono effetti abrogativi espressi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOL
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
ON THE ACCESSION OF
MONTENEGRO

PROTOCOLE
AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD
SUR L'ACCESSION
DU MONTÉNÉGRO



The Parties to the North² Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of Montenegro to that Treaty,

Agree as follows:



Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of Montenegro an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, Montenegro shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II,

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.



Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l'accession du Monténégro au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit : *



Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Monténégro une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, le Monténégro deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.



In witness whereof,
the undersigned plenipotentiaries have
signed the present Protocol.

Signed at Brussels
on the 19th day of May 2016.

En foi de quoi,
les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont
signé le présent Protocole.

Signé à Bruxelles
le 19 mai 2016.

For the Republic of Albania :
Pour la République d'Albanie :

Ditmir Bushati

For the Kingdom of Belgium :
Pour le Royaume de Belgique :

[Signature]

For the Republic of Bulgaria :
Pour la République de Bulgarie :

[Signature]

For Canada :
Pour le Canada :

[Signature]

For the Republic of Croatia :
Pour la République de Croatie :

[Signature]

For the Czech Republic :
Pour la République tchèque :

[Signature]

For the Kingdom of Denmark :
Pour le Royaume de Danemark :


[Signature]

For the Republic of Estonia :
Pour la République d'Estonie :

[Signature]




For the French Republic :
Pour la République française :




For the Federal Republic of Germany :
Pour la République fédérale d'Allemagne :




For the Hellenic Republic :
Pour la République hellénique :




For Hungary :
Pour la Hongrie :




For the Republic of Iceland :
Pour la République d'Islande :




For the Italian Republic :
Pour la République italienne :



For the Republic of Latvia :
Pour la République de Lettonie :




For the Republic of Lithuania :
Pour la République de Lituanie :




For the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :



For the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Royaume des Pays-Bas :



For the Kingdom of Norway :
Pour le Royaume de Norvège :




For the Republic of Poland :
Pour la République de Pologne :




For the Portuguese Republic :
Pour la République portugaise :



For Romania :
Pour la Roumanie :



For the Slovak Republic :
Pour la République slovaque :




For the Republic of Slovenia :
Pour la République de Slovénie :



For the Kingdom of Spain :
Pour le Royaume d'Espagne :




For the Republic of Turkey :
Pour la République de la Turquie :



For the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord :



For the United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :



Certified copy of the original of the Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Montenegro.



Brussels, 19 May 2016

Steven Hill
Legal Adviser and Director, Office of Legal Affairs

Copie certifiée conforme à l'original du Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro.



Bruxelles, le 19 mai 2016

Steven Hill
Conseiller juridique et Directeur, Bureau des Affaires juridiques



TRADUZIONE NON UFFICIALE**Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro**

La parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949,

Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con l'adesione del Montenegro a tale Trattato,

Convengono quanto segue:

Articolo I

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estenderà al Governo del Montenegro un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. In conformità con l'articolo 10 del Trattato, il Montenegro diventerà Parte del Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo II

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo III

Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale Governo ai Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Firmato a Bruxelles, il 19 maggio 2016.

